

TITOLO I - VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	3
CAPO I - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE	3
ART. 1 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)	3
ART. 2 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC).....	4
ART. 3 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva).....	4
ART. 4 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)	4
ART. 5 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)	5
ART. 6 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale).....	6
CAPO II - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE.....	6
ART. 7 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)	6
ART. 8 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)	7
CAPO III - COMPETENZA IN MATERIA DI VIA E MONITORAGGIO	8
ART. 9 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto).....	8
ART. 10 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA).....	9
CAPO IV - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	9
ART. 11 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica).....	9
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	10
ART. 12 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR).....	10
TITOLO II - ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI	11
CAPO I - DA NOMINARE	11
ART. 13 (Disposizioni relative alla individuazione delle aree idonee)	11
ART. 14 (Silenzio devolutivo per gli interventi localizzati in aree contermini).....	11
ART. 15 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)	12
ART. 16 (Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Semplificazione delle procedure di repowering)	13
TITOLO III - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	14
ART. 17 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)	14
ART. 18 (Semplificazioni in materia di rigenerazione urbana).....	14
TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO IDROGEOLOGICO	15
ART. 19 (End of waste)	15
ART. 20 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)	15
ART. 21 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale).....	17
ART. 22 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali).....	18
TITOLO V - TRANSIZIONE DIGITALE	20
ART. 23 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale).....	20
ART. 24 (Semplificazione di dati pubblici)	23
ART. 25 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)	24
ART. 26 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)	27
TITOLO VI - PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR.....	28
ART. 27 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto).....	28
ART. 28 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)	31
ART. 28-bis (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico).....	32
TITOLO VII - CONTRATTI PUBBLICI	32
ART. 29 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)	32
ART. 30 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC).....	34
ART. 31 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)	34
ART. 32 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)	36
ART. 33 (Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di subappalto)	36
ART. 34 (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di qualificazione stazioni appaltanti).....	37
ART. 35 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR).....	37
ART. 36 (Semplificazioni in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)	39
ART. 37 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)	40
ART. 38 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)	41
TITOLO VIII - SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	42
ART. 39 (Zone Economiche Speciali)	42
ART. 40 (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne).....	44

TITOLO IX – MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241	44
ART. 41 (Rafforzamento del potere sostitutivo)	44
ART. 42 (Rafforzamento della disciplina del silenzio assenso e modifiche all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241)	44
ART. 43 (Annullamento d'ufficio).....	45
ART. 44 (Silenzio assenso tra amministrazioni)	45

Titolo I -Velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I- Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

ART. 1

(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.”;

b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.”.

ART. 2***(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)***

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.”;
- b) è abrogato il comma 2-ter.

ART. 3***(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)***

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

- 1) al comma 4 la parola “quarantacinque” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
- 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”;
- 3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini di cui al precedente periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.”;

b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole “entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.”.

ART. 4***(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)***

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33;

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2-bis dell'articolo 8, del direttore generale del ministero della transizione ecologica nonché del direttore generale competente del ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni;

2-quinquies. L'acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura esclude la necessità di acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con riferimento al medesimo livello progettuale.”.

ART. 5

(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo le parole “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti “quindici giorni”, al secondo periodo sono premesse le parole “entro il medesimo termine”, nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “I termini di cui al presente comma sono perentori.”;

2) al comma 4 le parole “per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti “per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”;

b) all'articolo 24:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta

entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”;

3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente “L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.”, nonché al secondo periodo dopo le parole “si applica il termine di trenta giorni” sono aggiunte le seguenti “ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.”.

ART. 6

(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste” e le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti” sono sostituite dalle seguenti “delle autorizzazioni di cui al comma 2”;
 - b) al comma 2 in inizio è inserito il seguente periodo: “È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.”;
 - c) al comma 4 le parole “ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale” sono sostituite dalle seguenti “competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente”;
 - d) al comma 6 la parola “cinque” è sostituita dalla seguente “dieci” e sono soppresse le parole “, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente”;
 - e) al comma 7, dopo le parole “l'autorità competente” sono aggiunte le seguenti “indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente”;
 - f) al comma 8, le parole “per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti “per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

ART. 7

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
“Art. 21-bis

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

- a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.”.

ART. 8

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27-bis sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3, le parole “l'adeguatezza e” sono soppresse, nonché dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel medesimo termine l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
- b) al comma 4, le parole “concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.” sono soppresse, nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.”;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione

della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.”;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 8 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.”.

Capo III -Competenza in materia di VIA e monitoraggio

ART. 9

(Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
- b) tipologia progettuale individuata come principale;
- c) altre tipologie progettuali coinvolte;
- d) autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia Autonoma hanno la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero; entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia Autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.”;

b) all'articolo 6:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio.”.

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

ART. 10

(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole “d'intesa con il proponente” sono sostituite con le seguenti “sentito il proponente”;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) nomina del cinquanta per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni”.

Capo IV - Valutazione ambientale strategica

ART. 11

(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole “ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo” sono soppresse e dopo la parola “preliminare” sono aggiunte le seguenti: “di assoggettabilità a VAS”;

2) al comma 2, le parole “documento preliminare” sono sostituite dalle seguenti: “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”;

3) al comma 4, le parole “e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni” sono soppresse;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente “L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;

b) il rapporto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.”;
- 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.”;
- c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

**“Art. 14
(Consultazione)**

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
 - a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità' procedente;
 - b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
 - c) una breve descrizione del piano e programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
 - d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'Autorità Procedente nella loro interezza;
 - e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
 - f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
- a) all'articolo 18:
 - 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. L'autorità procedente trasmette all'Autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI alla parte seconda lettera i).
 - 2-ter. L'autorità competente si esprime entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.”;
 - 2) al comma 3, le parole “e delle Agenzie interessate” sono soppresse;
 - 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'art. 34 del presente decreto.”.

Capo V -Disposizioni in materia paesaggistica

ART. 12

(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 875.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e pari a 125.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante.

Titolo II - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Capo I – Da nominare

ART. 13

(Disposizioni relative alla individuazione delle aree idonee)

1. Le Regioni, previo parere vincolante della competente Direzione generale del Ministero della cultura, da esprimere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, individuano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree idonee, sotto l'aspetto paesaggistico, alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Per la realizzazione degli impianti nelle aree individuate ai sensi del presente comma non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, ai fini della valutazione d'impatto ambientale, si intende acquisita la valutazione di impatto paesaggistico. Nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le attribuzioni in materia di paesaggio l'individuazione avviene, da parte dei medesimi enti, previo parere vincolante delle strutture tecniche regionali o provinciali preposte alla tutela paesaggistica. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del presente comma costituisce a tutti gli effetti, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici comunali, sentiti gli Enti locali interessati.
2. Anche a seguito dell'individuazione delle aree idonee di cui al comma 1 è fatto divieto per le regioni e per gli enti locali, in sede di pianificazione territoriale, di dichiarare l'inidoneità di un'area proposta per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. In tali casi la compatibilità dell'intervento ai fini paesaggistici dovrà essere valutata di volta in volta in ragione delle sue caratteristiche e del suo concreto inserimento nel territorio.

ART. 14

(Silenzio devolutivo per gli interventi localizzati in aree contermini)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, o alle misure di cui agli articoli 28 e 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.";

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, rispetto alle quali non risulti l'avvio di procedimenti di tutela, né l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante da rendere entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione e il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241".

ART. 15

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)

1. All'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.";

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere tramite l'attivazione del comitato interistituzionale disciplinato dall'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3 lettera f) al DM 10 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.".

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili sono individuate le opere e infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola.”.

4. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

ART. 16

(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Semplificazione delle procedure di repowering)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.”;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 \cdot 2/3$ e $n1 \cdot d1/(d2-d1)$;

b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 \cdot d1/d2$ arrotondato per eccesso dove:

1) $d1$: diametro rotori già esistenti o autorizzati

2) $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

3) $d2$: diametro nuovi rotori

4) $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.”;

c) per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” $h2$ raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il doppio dell'altezza massima dal suolo $h1$ raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.”.

Titolo III – Efficientamento energetico**ART. 17*****(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)***

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera c) le parole «*che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno*» sono soppresse;
- b) il comma 1-bis è soppresso;
- c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.*»;
- d) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «*e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.*»
- e) il comma 13-ter è sostituito dal seguente: «*13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.*»

ART. 18***(Semplificazioni in materia di rigenerazione urbana)***

1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole “ricostruzione di edifici”, la parola “anche” è soppressa;
- b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.”.

Titolo IV – Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto idrogeologico

ART. 19 ***(End of waste)***

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “medesimi procedimenti autorizzatori” sono aggiunte le seguenti “previo parere conforme dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”, nonché dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: “I competenti organi regionali motivano puntualmente le ragioni dell'eventuale mancata conformazione al parere di cui al primo periodo del presente comma.”;
- b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono soppressi.

ART. 20 ***(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)***

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, ove ricorrano le parole “e assimilati” sono soppressi; conseguentemente all'articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppressi;

b) all'articolo 185 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: “, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”

2) al comma 1, lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: “, ad eccezione dei rifiuti da “articoli pirotecnici”, intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 123, del 29 luglio 2015, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'art. 237 del presente decreto.”;

c) all'articolo 188, comma 5, le parole “un'attestazione di avvenuto smaltimento” sono sostituite con le seguenti “un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento”; conseguentemente all'articolo

188-bis, comma 4, lettera h), le parole “dell'avvenuto recupero” sono sostituite con le seguenti “dell'avvio a recupero”;

d) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole “da assistenza sanitaria” sono aggiunte le seguenti “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza”;

e) all'articolo 258, comma 7, le parole “, comma 3,” sono sostituite con le seguenti “, comma 5,”;

f) all'articolo 206-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte IV del presente decreto.”;

2) alla lettera b) le parole da “permanente di criteri e specifici” a “quadro di riferimento” sono sostituite con le seguenti: “periodico di misure” e, le parole da “efficacia, efficienza e qualità” a “smaltimento dei rifiuti,” sono sostituite con le seguenti: “la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, sistemi di restituzione, raccolte differenziate, riciclo e smaltimento dei rifiuti.”;

3) lettere da c) e seguenti sono sostituite dalle seguenti:

“c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte IV del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte IV del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.”;

4) al comma 6, primo periodo sopprimere le parole “235,” e dopo le parole “degli articoli 227 e 228” aggiungere le seguenti: “, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter.”;

g) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole “, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.” sono sostituite dalle seguenti: “, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.”;

h) l'articolo 216-ter è sostituito con il seguente:

“Articolo 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea)

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI della Decisione di esecuzione 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati delle rispettive decisioni di esecuzione, nonché da una relazione sulle misure adottate a norma dell'articolo 205-bis e dell'articolo 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati delle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.”;

i) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.”;

l) l'elenco contenuto all' “allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti.” della Parte IV è sostituito dall'allegato B al presente decreto.

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del DM 22 del 2013 in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 o variante sostanziale ai sensi degli artt. 208 c. 19 e 214-216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica all'autorità competente da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del DM 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. l-bis) decreto legislativo 152 del 2006 e dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214-216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.

ART. 21

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, anche eseguite secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico sulle opere idrauliche", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento.
2. Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica le azioni di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'articolo 146, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) azioni estensive di gestione forestale sostenibile con interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) azioni di gestione forestale sostenibile e miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi rientranti nel perimetro degli atti amministrativi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

ART. 22

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 241 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 [recte: Tabella 1 dell'allegato 5, titolo V, parte quarta del TU ambiente], individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il Regolamento di cui al comma 1.".
 - b) all'articolo 242:
 - 1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori" sono aggiunte le seguenti: " , le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,";
 - 2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";

3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “possono essere realizzati” sono aggiunte le parole “i progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza,”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.”;

3) al comma 2 dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;

4) al comma 3 dopo le parole “individuate al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.”;

d) all'articolo 243:

1) al comma 6 dopo le parole “Il trattamento delle acque emunte” sono aggiunte le seguenti: “, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,”;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.”;

e) all'articolo 245 al comma 2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.”;

f) all'articolo 248:

1) al comma 1 dopo le parole “sulla conformità degli interventi ai progetti approvati” sono aggiunte le parole “e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242 comma 7”;

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.”;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7bis dell'art. 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”;

f) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni e gli enti locali territoriali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica possono avvalersi delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.”;

g) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della

transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”;

2) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole “, sentito il Ministero delle attività produttive”;

3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: “A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.”;

4) il comma 4-quater è abrogato;

5) al comma 5, dopo le parole “altri soggetti qualificati pubblici o privati” sono aggiunte le parole “, anche coordinati fra loro”;

6) al comma 6, primo periodo, la parola “sostituisce” è sostituita dalla parola “ricomprende”;

7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.”;

8) il comma 8 è soppresso;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: “8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.”;

h) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti commi:

“9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare. 9-quinquies Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.”;

i) all'articolo 252-bis:

1) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.”;

2) il comma 9 è soppresso.

Titolo V – Transizione digitale

ART. 23

(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente “5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale

diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

b) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo “In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma provvede anche all'invio dell'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.”;

c) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”;

d) al comma 9, lettera b), numero 2), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di notifica ai sensi del comma 7, secondo periodo, se le persone abilitate a ricevere l'avviso di avvenuta ricezione in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, l'avviso è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito, più vicino al destinatario, messo a disposizione dall'operatore postale. Del tentativo di notifica dell'avviso di ricevimento e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso di giacenza affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. Il perfezionamento della notificazione dell'avviso di ricevimento si ha per avvenuto decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza attestata dall'operatore postale contestualmente al deposito dell'avviso di avvenuta ricezione ai sensi del precedente periodo. L'avviso di giacenza deve contenere l'espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro dell'avviso di ricevimento a lui destinato con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza. In tutti i casi previsti dal comma 7, ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito dell'avviso di ricevimento per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato l'avviso, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione dei registri dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.”;

e) al comma 12, le parole “ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890”, sono sostituite dalle seguenti: “effettuata con la modalità di cui al comma 7”;

f) al comma 15:

1) alla lettera h), le parole “al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5-bis e 7”;

2) alla lettera i) dopo le parole “oggetto di notificazione” sono inserite le seguenti: “o, nei casi previsti dal comma 9, lettera b), numero 2), nono periodo, l'avviso di avvenuta ricezione”;

3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: “l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 9, lettera b), numero 2), sesto periodo.”;

g) al comma 20, le parole “la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e” sono soppresse.

2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

- 1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies";
- 2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "può essere reso disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito";
- 3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39" sono sostituite dalle seguenti: "su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39";
- 4) al comma 4-ter, dopo le parole "è stato predisposto" sono inserite le seguenti: "come documento nativo digitale" e le parole "in conformità alle Linee guida" sono soppresse;
- 5) al comma 4-quater, le parole "Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 soddisfa";
- 6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.";

b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole "AgID provvede" sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";

c) dopo l'articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 64-ter

(Sistema di gestione deleghe)

1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.”;

d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole “di assenza” sono sostituite dalle seguenti: “in assenza” e le parole “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter” sono sostituite dalle seguenti: “speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione”.

ART. 24

(Semplificazione di dati pubblici)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole “registri di stato civile tenuti dai comuni,” sono inserite le seguenti “garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo” e le parole “con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti “con uno o più decreti di cui al comma 6-bis”;

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali comunali, anche con dati suddivisi per sezione elettorale.”;

c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole “del 23 luglio 2014”, sono aggiunte le seguenti: “, esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria e, in ogni caso, senza oneri per il richiedente” e, al quinto periodo, dopo le parole “inoltre possono consentire,” sono aggiunte le seguenti: “mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero”;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente “6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi, alle imprese e ai cittadini, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.”.

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole “delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti che hanno diritto ad accedervi” e, al secondo periodo, le parole “Con gli stessi accordi, le” sono sostituite dalla seguente: “Le”;

2) al comma 3-bis, dopo le parole “non modifica la titolarità del dato” sono aggiunte le seguenti: “e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento”;

3) al comma 3-ter, primo periodo, le parole “In mancanza di accordi quadro, il Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente”, la parola “digitalizzazione” è sostituita dalle seguenti: “transizione digitale” e, dopo le parole “stabilisce un termine”, è aggiunta la seguente: “perentorio”;

b) all’articolo 50-ter:

1) al comma 1, dopo le parole “accedervi ai fini” sono aggiunte le seguenti: “dell’attuazione dell’articolo 50 e” e le parole “e agli accordi quadro previsti dall’articolo 50” sono soppresse;

2) al comma 2, quinto periodo, le parole “il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62” sono sostituite dalle seguenti: “le basi dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60, comma 3-bis”;

3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole “nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API” sono aggiunte le seguenti: “con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente”;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie base dati.”;

c) all’articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:

“f-quater) l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-quinqies) il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

f-sexies) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-septies) l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater.”;

d) all’articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole “comunitari, individua” sono aggiunte le seguenti: “, aggiorna” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis”.

3. All’articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) all’articolo 72, comma 1, le parole “e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono soppresse;

La disposizione di cui al comma 3, lettera a), entra in vigore alla data fissata ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 25

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
- b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88”;

2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “segnalazione” e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: “L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”;
- b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.

9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. I rimedi di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esperibili anche avverso l'accoglimento dell'istanza ai sensi del presente comma.”;

- c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10-bis. Nei procedimenti disciplinati dal presente articolo, il termine massimo di diciotto mesi, previsto dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'annullamento d'ufficio, è ridotto a nove mesi. Nei medesimi procedimenti, alla scadenza dei termini previsti, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui all’articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.”;

c) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ivi comprese il sedime ferroviario e autostradale. Decorso i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente”;

d) il comma 7-bis è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza. L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. I rimedi di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esperibili anche avverso l’accoglimento dell’istanza ai sensi del presente comma.”;

f) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: “12-bis. Nei procedimenti disciplinati dal presente articolo, il termine massimo di diciotto mesi, previsto dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’annullamento d’ufficio, è ridotto a nove mesi. Nei medesimi procedimenti, alla scadenza dei termini previsti, si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 8-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

4. All’articolo 119, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché agli interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio o all’unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che

permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.”.

5. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente: “f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.”.

ART. 26

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

“Art. 18-bis

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al precedente periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sia stata commessa una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale e procede altresì a segnalare le violazioni alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato nei casi previsti dalla legge.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto agli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e all'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti agli articoli 50 comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice e all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni vengono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati, per il cinquanta per cento all'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Nei casi di cui al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione dell'AgID, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5 comma e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.”.

2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.”;

b) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

“4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis”; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

Titolo VI – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

ART. 27

(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo X, ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato II al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Comitato speciale di cui all'articolo 28 verifica, entro quindici giorni dalla

ricezione del progetto di fattibilità tecnico - economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche ed alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all'Allegato I del presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.

3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato I del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui al comma 2, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato I del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 28-bis, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. In deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le determinazioni conclusive della conferenza di servizi di cui al comma 5 sono sempre immediatamente efficaci. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti e qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita secondo le modalità di cui al comma 6.

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, in caso di determinazione conclusiva della conferenza assunta sulla base delle posizioni prevalenti, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale esprime un parere, comunicato senza indugio alla stazione appaltante, con il quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico - economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi, nonché, in caso di determinazione conclusiva della conferenza assunta sulla base della posizione prevalente, quelle occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale si pronuncia entro i successivi dieci. Qualora non si pervenga ad una soluzione condivisa, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al terzo periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo X del [d.l. governance] una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 1. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni dalla ricezione della relazione di cui al terzo periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 5, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle

impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione del parere reso dal Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo X del [d.l. governance], per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo X del [d.l. governance], e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo X del [d.l. governance].

ART. 28

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo X, comma 4, del presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero da un Presidente di Sezione del Consiglio dallo stesso individuato e composto da:

- a) un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;
- b) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- d) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- e) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. A detti componenti è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma onnicomprensiva di 35.000 euro annui.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 quantificati in euro 490.000 per l'anno 2021 e in euro 980.000 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede ai sensi.....

ART. 28-bis
(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui al comma 1 nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà, ad eccezione del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto che è ridotto a quindici. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui al comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo del comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui al comma 3. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblici previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri a carico del medesimo Ministero.

Titolo VII – Contratti pubblici

ART. 29
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati Regolamenti, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, fermo quanto previsto all'art. xx, si applicano altresì l'articolo 207, comma 1, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni seguenti.

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Qualora l'offerta abbia a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo, l'aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio del prezzo più basso; in tale ipotesi, il corrispettivo per le attività di progettazione, stabilito dal bando o nell'avviso con il quale si indice la gara sulla base delle tabelle di cui al decreto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è soggetto a ribasso. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 30

(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati Regolamenti, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, fermo quanto previsto all'art. 27, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. Per i contratti previsti dal presente articolo, anche se relativi a lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si applica l'articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed è obbligatoria la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.

5. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 31

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede

all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

2.2. alla lettera b), le parole: “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2) al comma 2, le parole: “agli articoli 61 e 62” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 62”;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2) al comma 2, le parole: “su determinazione” sono sostituite dalle seguenti: “su parere”;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “ciascuna di esse nomini uno o due componenti” sono inserite le seguenti: “, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo.”;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.”;

4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: “fino a un quarto” sono inserite le seguenti: “e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter”;

5) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i

Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.”;

f) all'articolo 8, comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

g) all'articolo 13, comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

h) all'articolo 21, comma 2, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), punto 1) non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

ART. 32

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all' alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59”.

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

3) al comma 4, le parole: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026”;

4) al comma 6, le parole: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026”;

5) al comma 7, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.”;

6) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2026”;

7) al comma 15, le parole: “Per gli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026”;

8) al comma 18, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2026”.

ART. 33

(Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di subappalto)

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere

affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti.”;

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire, in tutto o in parte, a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza di assicurare un adeguato controllo delle attività di cantiere ed una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero dello svolgimento di una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. ”;

c) al comma 4, la lettera a) è abrogata;

d) il comma 5 è abrogato;

e) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'affidatario, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.”.

ART. 34

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di qualificazione stazioni appaltanti)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, avuto riguardo all'esperienza pregressa, all'adeguatezza del personale, al possesso di strumentazione adeguata ai livelli di qualificazione richiesti rispetto all'ambito territoriale di competenza”;

2) al terzo periodo, dopo le parole: “Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo” sono inserite le seguenti: “, per forniture, servizi e lavori,”;

3) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c)”;

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: “di cui al comma 3, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3, lettera b)” e, al secondo periodo, le parole: “di cui al comma 3, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3, lettere a) e c)”.

ART. 35

(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in relazione alle procedure di affidamento aventi a oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sulla tecnologia cloud, nonché di servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, tenuto conto della rapida obsolescenza tecnologica

delle soluzioni disponibili, possono operare, per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, in deroga alla previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ad ogni disposizione di legge, diversa da quella penale, che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, servizi, forniture e lavori, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e dei principi di cui agli articoli 30, primo comma, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di acquisto dei beni e servizi di cui al primo comma di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto.

3. Per l'affidamento delle attività di acquisto dei beni e servizi di cui al primo comma di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti ricorrono, altresì, alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, anche relative alle peculiari caratteristiche dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione dei progetti, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR, nonché dei termini di attuazione previsti nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti o interventi.

3. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

4. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

5. Salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed entro il termine di sei mesi per i contratti di importo pari o superiore a tale soglia. Il mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

6. Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si applicano altresì le previsioni degli articoli 29 e 30. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e dell'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

8. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 7, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità

organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

ART. 36

(Semplificazioni in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonché alle procedure per l'affidamento” sono inserite le seguenti: “e l’esecuzione”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con le modalità di cui al comma 4, tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44”;

5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. “L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici”.

b) all’articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al terzo periodo, le parole: “Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;

c) all’articolo 77, comma 2, le parole “può lavorare” sono sostituite con le parole “di regola, lavora”.

d) all’articolo 81:

1) al comma 1, le parole: “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AGID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e

le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'Anac, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AGID con le Linee guida in materia.”;

3) al comma 3, primo periodo, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al secondo periodo, le parole: “, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,” sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AGID con le linee guida in materia. L'Anac garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”;

e) all'articolo 85, comma 7, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;

g) all'articolo 216, comma 13, , la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 591, dopo le parole “comma 594” sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico”;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono soppressi.

ART. 37

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, il Ministero dell'istruzione, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, può sostituirsi all'ente locale beneficiario nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché in tutte le attività legate all'esecuzione ed al collaudo degli interventi;

3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

ART. 38

(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia

di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute.

Titolo VIII – Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

ART. 39 (Zone Economiche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole: “nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono soppresse e dopo le parole “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio”;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel decreto è stabilito il trattamento retributivo del Commissario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione cessano ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.”;

3) il comma 7-*quater* è sostituito dal seguente: “7-*quater*. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della cabina di regia delle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-*quater*), il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari, con personale tecnico e amministrativo in numero adeguato alle esigenze operative e dotato di idonee competenze, attraverso specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali e di società controllate dallo Stato o dalle regioni.”;

4) dopo il comma 7-*quater*, sono inseriti i seguenti: “7-*quinquies*. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.

7-sexies. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nominato ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolga le funzioni di stazione appaltante.”;

5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“*8-bis.* Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.”;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a-bis):

1.1) sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: “nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,”;

1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;”;

2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da “e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84” a “conclusione del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis”.

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “*1-bis.* I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.”;

4) al comma 2, le parole “50 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “100 milioni” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.”;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 50 milioni di euro nel 2021, 62,50 milioni di euro nel 2022 e 300,4 milioni di euro nel 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le risorse di cui al primo periodo sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.”;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“ART. 5-bis

(Autorizzazione unica)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di Sistema Portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero l'insediamento e l'esercizio di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto

da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.”.

ART. 40

(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del CIPESS. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.”.

Titolo IX – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

ART. 41

(Rafforzamento del potere sostitutivo)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 9-bis,

1) il primo periodo è sostituito dal seguente:

“L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o un'unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.”;

2) al secondo periodo dopo le parole “l'indicazione del soggetto” sono aggiunte le seguenti “o dell'unità organizzativa”;

b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: “9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

ART. 42

(Rafforzamento della disciplina del silenzio assenso e modifiche all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorso inutilmente dieci

giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

ART. 43
(Annullamento d'ufficio)

1. All'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola “diciotto” è sostituita dalla seguente: “dodici”.

ART. 44
(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole “di altre amministrazioni pubbliche”, sono inserite le seguenti: “, ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,”.